

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

**A6-0067/2008**

6.3.2008

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali  
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Karin Scheele

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	13
PROCEDURA .....	18



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali (COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0292),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0154/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0067/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 CONSIDERANDO 6

(6) È pertanto opportuno limitare il campo d'applicazione della presente direttiva esclusivamente agli animali da produzione alimentare e ritirare il divieto per gli animali da compagnia.

(6) È pertanto opportuno limitare il campo d'applicazione della presente direttiva esclusivamente agli animali da produzione alimentare e ritirare il divieto per gli animali da compagnia ***nonché adeguare la definizione di trattamento terapeutico.***

### *Motivazione*

*La definizione di trattamento terapeutico deve includere anche la possibilità di trattare la malattia navicolare e la laminite nei cavalli allevati a fini diversi dalla produzione di carni.*

*Queste due malattie diffuse provocano gravi sofferenze nei cavalli e dovrebbero essere adeguatamente trattate.*

Emendamento 2  
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

***(8 bis) L'adeguata osservanza della legislazione pertinente e la cessazione di un uso improprio di sostanze non autorizzate possono essere promosse attraverso campagne di informazione obiettiva e di sensibilizzazione.***

*Motivazione*

*Conducendo campagne di informazione rivolte ai gruppi di cittadini interessati è possibile evitare, in parte, l'uso improprio o illecito di sostanze.*

Emendamento 3  
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

***(9 bis) Il divieto di uso dell'estradiolo-17β a fini di trattamento veterinario e per l'induzione dell'estro negli animali da allevamento contribuisce a limitare la presenza di estrogeni nelle acque reflue prodotte dagli allevamenti di tali animali e, considerato il crescente inquinamento delle acque superficiali provocato dai prodotti farmaceutici, tra cui anche gli estrogeni, è significativo ai fini del miglioramento delle condizioni ambientali all'interno della Comunità.***

*Motivazione*

*Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.*

*Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.*

*Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt*

*gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.*

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) (Direttiva 96/22/CE)

***(1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:***

***"b) "trattamento terapeutico": la somministrazione, in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze  $\beta$ -agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi [...];"***

*Motivazione*

*While the EU Hormone Ban, as currently formulated, provides for certain exceptional uses of the substances concerned for therapeutic and zootechnical use, these exceptions do not embrace two specific treatments for horses. These relate to use of beta-agonists for treatment of navicular disease and laminitis in horses. These conditions result in degenerative changes to bone in a horse's front feet. The condition can only effectively be treated by a medicine containing a beta-agonist (Isoxuprine hydrochloride) whose mode of action as a peripheral vasodilator improves the flow of blood through the lower parts of the limbs and reduces pain dramatically.*

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 2, punto i) (Direttiva 96/22/CE)

***(1 bis) All'articolo 4, paragrafo 2, il punto i) è sostituito dal seguente:***

***"i) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze beta-agoniste a equidi [...] allevati per fini***

***diversi dalla produzione di carni, purché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;"***

*Motivazione*

*È opportuno sopprimere dall'articolo 4, paragrafo 2, punto i), il riferimento agli animali da compagnia, conformemente al nuovo campo di applicazione della direttiva. Inoltre, gli Stati membri devono avere la facoltà di autorizzare l'uso delle sostanze beta-agoniste per il trattamento di disfunzioni respiratorie, della malattia navicolare e della laminite nei cavalli, dal momento che le alternative sono limitate.*

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)  
Articolo 11 ter (nuovo) (direttiva 96/22/CE)

***5 bis) È inserito il seguente articolo 11 ter:***

***"Articolo 11 ter***

***La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizza una campagna di informazione e sensibilizzazione sul divieto totale dell'uso di estradiolo 17  $\beta$  negli animali produttori di alimenti, destinata agli agricoltori e alle organizzazioni veterinarie nell'UE nonché alle organizzazioni pertinenti al di fuori dell'UE che partecipano direttamente o indirettamente all'esportazione verso l'UE di alimenti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva."***

*Motivazione*

*Conducendo campagne di informazione rivolte ai gruppi di cittadini interessati è possibile evitare, in parte, l'uso improprio o illecito di sostanze.*

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)  
Articolo 14 ter (nuovo) (direttiva 96/22/CE)

***(5 bis) È inserito il seguente articolo 14 ter:***

***"Articolo 14 ter***



*Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle misure amministrative e giudiziarie intraprese al fine di garantire il rispetto della presente direttiva.*

*Ogni cinque anni, a cominciare dal 1° gennaio 2009, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della direttiva. La relazione include una panoramica completa delle modalità di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri a livello amministrativo e giudiziario e valuta in particolare i risultati dell'esame dei residui negli Stati membri, i controlli effettuati nelle aziende e nel settore veterinario e le misure avviate al fine di prevenire l'uso illegale degli ormoni autorizzati per gli animali da compagnia.*

*La relazione, ove opportuno, include proposte elaborate ai fini di un ulteriore miglioramento dell'attuazione della presente direttiva."*

#### *Motivazione*

*Appare opportuno escludere gli animali da compagnia dall'ambito di applicazione del regolamento. Gli Stati membri, tuttavia, devono adottare le misure necessarie al fine di prevenire qualsiasi abuso e devono comunicarle alla Commissione. Il legislatore deve essere periodicamente informato sull'attuazione della direttiva negli Stati membri.*

#### Emendamento 8 ARTICOLO 2, COMMA 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **1° luglio 2007**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **[1° luglio 2008]**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

*Motivazione*

*L'anno 2008 pare una data realistica per l'entrata in vigore delle modifiche.*

Emendamento 9  
ALLEGATO  
Allegato II (Direttiva 96/22/CE)

Elenco delle sostanze vietate:

Elenco A:

- tireostatici,
- stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri,
- estradiolo-17 $\beta$  e suoi derivati sotto forma di esteri.

Elenco B:

- sostanze  $\beta$ -agoniste"

Elenco delle sostanze vietate:

Elenco A: ***sostanze vietate***

- tireostatici,
- stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri,
- estradiolo-17 $\beta$  e suoi derivati sotto forma di esteri.

Elenco B: ***sostanze vietate con deroghe***

- sostanze  $\beta$ -agoniste"

*Motivazione*

*È importante chiarire che le sostanze beta-agoniste, sebbene vietate in generale, possono essere utilizzate in taluni casi specifici.*

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

- La direttiva 96/22/CE vieta l'uso di sostanze tireostatiche, stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri di cui all'elenco A dell'allegato II, per "tutte le specie di animali", intendendo sia gli animali le cui carni e i cui prodotti sono destinati al consumo umano, sia gli animali da compagnia.
- I due prodotti di cui all'elenco B dell'allegato II possono essere utilizzati a determinate condizioni:
  - l'estradiolo-17 $\beta$  e suoi derivati sotto forma di esteri, alle condizioni fissate dall'articolo 5 bis;
  - le sostanze  $\beta$ -agoniste, solo nei casi menzionati all'articolo 4, paragrafo 2.

### 2. Le modifiche proposte

La Commissione propone:

- di escludere gli animali da compagnia dal campo di applicazione della presente direttiva; ciò significa che ad essi non si applica più il divieto di utilizzare determinate sostanze;
- di vietare completamente l'estradiolo-17 $\beta$ , il cui utilizzo era consentito in via transitoria per gli animali d'azienda nel trattamento della macerazione o mummificazione fetale o della piometra (articolo 5 bis). La quarta applicazione di tale sostanza per l'induzione dell'estro nei bovini, negli equini, negli ovini e nei caprini era consentita fino all'ottobre 2006, pertanto è già decaduta.

Le motivazioni delle modifiche proposte sono le seguenti:

- gli animali da compagnia affetti p.es. da ipertiroidismo non potevano essere curati a causa del generale divieto sull'uso delle sostanze tireostatiche. Potrebbero esservi altri esempi di malattie che colpiscono gli animali da compagnia e che non sono trattabili a causa del generale divieto su tali sostanze. Escludendo gli animali da compagnia dal campo di applicazione della presente direttiva si consentirebbe il loro opportuno trattamento, migliorando quindi il benessere degli animali;
- per quanto riguarda l'estradiolo-17 $\beta$ , che deve considerarsi una sostanza assolutamente cancerogena sulla base di recenti evidenze, oggi esistono delle alternative sul mercato, pertanto l'uso di quest'ormone è superfluo e può essere totalmente vietato.

### 3. Alcune considerazioni

È possibile che si verifichi un uso illecito di sostanze utilizzate e autorizzate per gli animali da compagnia, ma non per gli animali d'azienda. Come fa notare la Commissione, l'esperienza in questa categoria di sostanze dimostra che esse non costituiscono un grosso problema per la qualità dei prodotti degli animali d'azienda perché il formato (in confezioni molto piccole) e il prezzo di tali farmaci sono tali da rendere l'uso illecito improbabile e di scarso interesse.

L'esistenza di alternative all'uso di estradiolo-17 $\beta$ , segnatamente le prostaglandine, non è sufficientemente noto soprattutto tra i veterinari della vecchia generazione.

Ora che la normativa sta per essere modificata e diverrà più coercitiva, sarebbe opportuna una campagna d'informazione, al fine di evitare o ridurre un inutile uso improprio di tali sostanze.

18.12.2007

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali (COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

Relatore per parere: Duarte Freitas

Traduzione esterna

### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### **Proposta della Commissione**

La Commissione propone di escludere gli animali da compagnia dal campo di applicazione della direttiva 96/22/CE del Consiglio cosicché sia possibile trattare tali animali con sostanze ad azione tireostatica e sostanze  $\beta$ -agoniste. Il divieto di utilizzo delle suddette sostanze continuerà tuttavia per gli animali destinati alla produzione di carne.

Inoltre la Commissione propone di vietare interamente l'uso dell'estradiolo-17 $\beta$  e dei suoi derivati sotto forma di esteri negli animali destinati alla produzione di alimenti ponendo fine alle varie deroghe che esistono tuttora.

La Commissione intende semplificare e migliorare la comprensibilità della legislazione comunitaria, nonché mantenere e rendere più efficaci le disposizioni in materia di sicurezza alimentare, poiché le sostanze sopra indicate possono causare gravi problemi di salute negli esseri umani.

#### **Posizione del relatore per parere**

L'obiettivo del relatore per parere consiste nel raggiungere un equilibrio tra protezione dei consumatori, benessere degli animali e valutazione scientifica.

Il relatore per parere, sottolineando la necessità di garantire la salute e il benessere degli

animali mettendo a disposizione i medicinali veterinari, accoglie con favore la proposta della Commissione di escludere gli animali da compagnia dal campo di applicazione della normativa esistente sulle sostanze ad azione tireostatica e sulle sostanze  $\beta$ -agoniste.

Il relatore per parere osserva che dal raffronto tra i prezzi e le presentazioni dei prodotti, per esempio quelli ad azione tireostatica destinati agli animali domestici, si evince che l'utilizzo di prodotti destinati agli animali da compagnia per altri animali, tra cui i bovini, presenta uno scarso interesse economico. Tali sostanze potrebbero inoltre contribuire notevolmente al miglioramento del benessere degli animali da compagnia affetti da malattie come l'ipertiroidismo.

Il relatore per parere accoglie positivamente il divieto assoluto dell'uso dell'estradiolo-17 $\beta$  e dei suoi derivati sotto forma di esteri negli animali destinati al consumo alimentare. Egli auspica inoltre che le nuove disposizioni siano rapidamente approvate, precisando che le modifiche relative al divieto dell'utilizzo dell'estradiolo-17 $\beta$  e dei suoi derivati sotto forma di esteri sono conformi alle conclusioni della relazione<sup>1</sup> della Commissione presentata nel 2005.

Il relatore per parere propone di sfruttare i cambiamenti apportati alla direttiva 96/22/CE per modificare la definizione di trattamento terapeutico che vi figura al fine di consentire l'utilizzo di sostanze  $\beta$ -agoniste per curare la malattia navicolare e la laminite negli equidi allevati a fini diversi dalla produzione di carni.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 CONSIDERANDO 6

(6) È pertanto opportuno limitare il campo d'applicazione della presente direttiva esclusivamente agli animali da produzione alimentare e ritirare il divieto per gli animali da compagnia.

(6) È pertanto opportuno limitare il campo d'applicazione della presente direttiva esclusivamente agli animali da produzione alimentare e ritirare il divieto per gli animali da compagnia ***nonché adeguare la definizione di trattamento terapeutico.***

<sup>1</sup> *Report concerning the availability of alternative veterinary medicinal products to those containing oestradiol 17 $\beta$  or its ester-like derivatives for the treatment of fetal maceration or mummification in cattle, and for the treatment of pyometra* (Relazione relativa alla disponibilità di medicinali veterinari alternativi a quelli contenenti l'estradiolo-17 $\beta$  o i suoi derivati sotto forma di esteri per il trattamento di macerazione o mummificazione fetale per i bovini, o per il trattamento della piometra).

### Motivazione

*La definizione di trattamento terapeutico deve includere anche la possibilità di trattare la malattia navicolare e la laminite nei cavalli allevati a fini diversi dalla produzione di carni. Queste due malattie diffuse provocano gravi sofferenze nei cavalli e dovrebbero essere adeguatamente trattate.*

### Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) (Direttiva 96/22/CE)

***(-1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:***

***"b) "trattamento terapeutico": la somministrazione – in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva – ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie, della malattia navicolare e della laminite, così come dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati a fini diversi dalla produzione di carni;"***

### Motivazione

*La definizione di trattamento terapeutico deve includere anche la possibilità di trattare la malattia navicolare e la laminite nei cavalli allevati a fini diversi dalla produzione di carni. Queste due malattie diffuse provocano gravi sofferenze nei cavalli e dovrebbero essere adeguatamente trattate.*

### Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 2, punto i) (Direttiva 96/22/CE)

***(1 bis) All'articolo 4, paragrafo 2, il punto***

*i) è sostituito dal seguente:*

***"i) trembolone allilico, da somministrare per via orale, ovvero le sostanze beta-agoniste a equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni, purché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;"***

*Motivazione*

*È opportuno sopprimere dall'articolo 4, paragrafo 2, punto i), il riferimento agli animali da compagnia, conformemente al nuovo campo di applicazione della direttiva. Inoltre, gli Stati membri devono avere la facoltà di autorizzare l'uso delle sostanze beta-agoniste per il trattamento di disfunzioni respiratorie, della malattia navicolare e della laminite nei cavalli, dal momento che le alternative sono limitate.*

Emendamento 4

ALLEGATO

Allegato II (Direttiva 96/22/CE)

Elenco delle sostanze vietate:

Elenco A:

- tireostatici,
- stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri,
- estradiolo-17 $\beta$  e suoi derivati sotto forma di esteri.

Elenco B:

- sostanze  $\beta$ -agoniste"

Elenco delle sostanze vietate:

Elenco A: ***sostanze vietate***

- tireostatici,
- stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri,
- estradiolo-17 $\beta$  e suoi derivati sotto forma di esteri.

Elenco B: ***sostanze vietate con deroghe***

- sostanze  $\beta$ -agoniste"

*Motivazione*

*È importante chiarire che le sostanze beta-agoniste, sebbene vietate in generale, possono essere utilizzate in taluni casi specifici.*



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali	
<b>Riferimenti</b>	COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b>	ENVI	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AGRI 7.6.2007	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Duarte Freitas 4.7.2007	
<b>Esame in commissione</b>	20.11.2007	18.12.2007
<b>Approvazione</b>	18.12.2007	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 26	-: 1
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz Garcia, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange	

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali
<b>Riferimenti</b>	COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	4.6.2007
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 7.6.2007
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	AGRI 7.6.2007
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Karin Scheele 10.9.2007
<b>Esame in commissione</b>	28.1.2008
<b>Approvazione</b>	26.2.2008
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 56 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klab, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraemer, Urszula Krupa, Aldis Kuškis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebeck, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij
<b>Deposito</b>	6.3.2008